

FONDAZIONE “CARLA MERCURIO”

PREAMBOLO

Alberto Silvestri, in memoria del proprio coniuge Carla Mercurio, al fine di dare continuità e concretezza al suo pensiero mantenendone così vivo il ricordo, costituisce questa Fondazione, mosso nella convinzione che sia necessario sostenere ed attuare lo sviluppo umano, professionale e sociale attraverso iniziative volte a favorire una diffusione del sapere e della conoscenza sempre più specializzati nonché promuovere il valore della cultura per offrire nuove opportunità e prospettive ai giovani meritevoli.

La vita e la struttura organizzativa di tale Fondazione sono regolate dal seguente

STATUTO

ART. 1

GENESI, DENOMINAZIONE E MODELLO DI RIFERIMENTO

1.1 È costituita una Fondazione denominata “Fondazione CARLA MERCURIO”

1.2 La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore e risponde allo schema giuridico della Fondazione nell’ambito del modello organizzativo disciplinato dal Codice Civile e dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).

1.3 A seguito dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la Fondazione assumerà la denominazione “Fondazione CARLA MERCURIO - ETS”.

ART. 2

SCOPI, FINALITÀ E ATTIVITÀ

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale:

- la formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, co. 1, lett. l, D.Lgs. 117/2017);
- l’educazione e la formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, co. 1, lett. d, D.Lgs. 117/2017);
- la formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, co. 1, lett. g, D.Lgs. 117/2017);
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, co. 1, lett. h, D.Lgs. 117/2017).

3.2 Per il compimento delle suindicate attività di interesse generale la Fondazione potrà svolgere

le seguenti attività:

- istituire un centro studi di alta formazione (di seguito, il “Centro Studi”) per promuovere e diffondere cultura, appagando la naturale tensione al sapere che è propria di ogni persona. Le attività del Centro Studi saranno principalmente rivolte ai ragazzi e alle ragazze che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole superiori di secondo grado e a quelli dell’università, ammessi al Centro Studi sulla base dei risultati scolastici e accademici ottenuti e dei colloqui conoscitivi. L’obiettivo principale è fornire, ai primi, una solida base culturale e un metodo efficace di apprendimento in vista del loro ingresso nell’università, che tenga conto dei particolari talenti di ciascuno; ai secondi, trasmettere l’amore per la ricerca e per lo studio approfondito, preparandoli adeguatamente per l’entrata nel mondo del lavoro o per il raggiungimento del più alto grado d’istruzione (il dottorato di ricerca). Massima attenzione sarà data alla qualità degli studi, alla comunicazione tra le diverse discipline e alla crescita culturale comune, ciò anche al fine di mitigare l’attuale tendenza a preferire il sapere nozionistico, la settorializzazione e la competizione intellettuale;
- assegnare ai ragazzi meno abbienti delle borse di studio per l’accesso ai luoghi d’istruzione più prestigiosi, nazionali e internazionali;

3.3 La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art. 7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 3

ATTIVITÀ DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI

3.1 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui al precedente art. 3, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti fissati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 117/2017.

3.2 Nei limiti sopra indicati, l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio di Amministrazione in proprio e su proposta del Consiglio di Indirizzo ove nominato.

ART. 4

SEDE

4.1 La Fondazione ha sede in Roma, all’indirizzo fissato in sede di atto fondativo ed in seguito determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione e pubblicizzato nelle forme di legge.

4.2 Delegazioni, Uffici e Sedi secondarie potranno essere costituiti, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sia in Italia che all’Estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

ART. 5

PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5.2. Il patrimonio della fondazione è composto:

A) dal fondo di dotazione:

- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore in sede di atto costitutivo del valore di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) e comunque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codice del Terzo Settore;
- incrementabile successivamente mediante conferimenti in denaro o di beni mobili e immobili, o di altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dallo stesso Fondatore o dai successivi Fondatori o comunque da terzi con espreso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni compresi nello stesso fondo di dotazione;

B) dal fondo di gestione costituito dagli eventuali accantonamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione derivanti:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- da apporti o conferimenti di denaro, beni materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori o da terzi senza espreso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;
- dai proventi delle attività istituzionali e di quelle secondarie strumentali che non siano espressamente destinati ad integrare il fondo di dotazione;
- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.

ART. 6

ESERCIZIO FINANZIARIO

6.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

6.2 Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto nell'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché il bilancio sociale, ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore, qualora ne sorgesse l'obbligo.

6.3 Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere innanzitutto impiegati per la ricostituzione del fondo di dotazione resasi necessaria a seguito di riduzioni dello stesso per perdite e solo per la differenza per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

6.4 La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili ed avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a chicchessia, anche nei casi di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, né direttamente né indirettamente.

ART. 7

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono membri della Fondazione:

- il Fondatore originario ed i successivi Fondatori;
- i componenti del Consiglio di Indirizzo.

ART. 8

FONDATORI

8.1 Sono Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione della Fondazione o le persone fisiche o giuridiche pubbliche o private che vi aderiscono successivamente con atto di dotazione patrimoniale ai sensi dell'art. 1332 Cod. Civ., previo gradimento dei Fondatori a quel momento esistenti e previo un conferimento in denaro al Fondo di dotazione della Fondazione stabilito dai suddetti Fondatori.

E' Fondatore originario il Signor:
Alberto Silvestri.

8.2 Le persone giuridiche partecipano alle attività della Fondazione ed esercitano i diritti ed assolvono agli obblighi del presente statuto attraverso il proprio legale rappresentante pro-tempore o persona designata/nominata dal proprio organo gestorio. Il legale rappresentante o la persona designata/nominata deve essere comunicato/a alla Fondazione e si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuta notifica inviata dalla persona giuridica ed indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

8.3 La qualifica di Fondatore è vitalizia. È facoltà del Fondatore originario designare un solo successore, da individuarsi tra i soggetti di cui all'art. 536 cod. civ. Il successore acquisterà la qualifica di Fondatore, al momento della cessazione del designante dalla qualifica medesima.

ART. 9

CONSIGLIO DI INDIRIZZO

9.1 Possono ottenere la qualifica di membri del Consiglio di Indirizzo le persone fisiche e le persone giuridiche, pubbliche o private, che contribuiscono al funzionamento della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi liberali in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

9.2 Nel caso di Consiglieri di Indirizzo persone giuridiche il Consiglio di Indirizzo funziona anche in mancanza del ricevimento della comunicazione della nomina del rappresentante, tenendo conto che per la validità delle riunioni e della costituzione delle maggioranze, i rappresentanti nominati/designati e non comunicati alla Fondazione non contano e che il Consiglio di Indirizzo si deve ritenere momentaneamente composto di un numero ridotto di membri.

9.3 Le persone giuridiche partecipano alle attività della Fondazione ed esercitano i diritti ed assolvono agli obblighi del presente statuto attraverso il proprio legale rappresentante pro-tempore o persona designata/nominata dal proprio organo gestorio. Il legale rappresentante o la persona designata/nominata deve essere comunicato/a alla Fondazione e si presume in carica fino alla ricezione di diversa comunicazione scritta a mezzo raccomandata o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuta notifica inviata dalla persona giuridica ed indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

9.4 L'ammissione del Consigliere di Indirizzo è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazione su domanda dell'interessato rivolta allo stesso Consiglio di Amministrazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro dei Consiglieri di Indirizzo.

9.5 Il Consiglio di Amministrazione decide insindacabilmente l'accoglimento o il rigetto della domanda di ammissione senza obbligo di motivazione. La decisione deve essere, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, comunicata all'interessato.

9.6 L'attribuzione ed il mantenimento della qualifica di membro del Consiglio di Indirizzo dura per l'anno per cui il contributo annuale, determinato con delibera Consiglio di Amministrazione, è stato versato e presuppone il rigoroso rispetto dei principi e degli standard operativi adottati dalla Fondazione, così come indicati nella suddetta delibera.

9.7 Qualora il Consiglio di Indirizzo risulti composto da almeno cinque membri può nominare al proprio interno un membro che parteciperà alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma non di voto. Se i componenti del Consiglio di Indirizzo risultano essere più di dieci lo stesso Consiglio di Indirizzo potrà nominare al proprio interno due rappresentanti che parteciperanno alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento ma non di voto.

ART. 10

DECADENZA, ESCLUSIONE E RECESSO

10.1 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione dei membri del Consiglio di Indirizzo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via meramente esemplificativa e non tassativa:

- a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto;
- b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione ovvero grave violazione della Carta dei valori eventualmente approvata dal Consiglio di Amministrazione;
- c) comportamento contrario agli scopi istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto ovvero incompatibile con le attività della Fondazione.

10.2 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- b) apertura di procedure di liquidazione;
- c) dichiarazione di fallimento o di altre procedure concorsuali.

10.3 I membri del Consiglio di Indirizzo possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni già assunte.

10.4 Il Fondatore, originario o i successivi, non possono essere esclusi dalla Fondazione.

ART. 11

ORGANI ED UFFICI DELLA FONDAZIONE

11.1 Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Consiglio di Indirizzo;
- l'Organo di Controllo.

11.2 Sono Uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e la Segreteria Amministrativa.

ART. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, di diritto, dal Fondatore originario e dai successivi, per le persone fisiche la carica è vitalizia, salvo loro rinuncia.

Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo dal Fondatore originario in numero di tre membri.

Il Fondatore originario è il Presidente e tale qualifica è vitalizia, salvo sua rinuncia, nel qual caso il Consiglio provvederà alla nomina del suo Presidente.

12.2 Nel caso di Fondatori persone giuridiche il Consiglio di Amministrazione funziona anche in mancanza del ricevimento della comunicazione della nomina del rappresentante, tenendo conto che per la validità delle riunioni e della costituzione delle maggioranze, i rappresentanti nominati/designati e non comunicati alla Fondazione non contano e che il Consiglio di Amministrazione si deve ritenere momentaneamente composto di un numero ridotto di membri.

12.3 I Fondatori, previa determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono nominare amministratori anche persone fisiche terze le quali restano in carica per tre anni. I membri non vitalizi del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. In caso di cessazione del mandato per qualsiasi motivo il Consiglio di Amministrazione può procedere alla sostituzione dell'Amministratore mancante o decidere di ridurre il numero dei propri componenti fino alla scadenza del triennio in corso.

12.4 Il Consiglio di Amministrazione fissa gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, ascoltate

le proposte non vincolanti, ove presenti, del Consiglio di Indirizzo ove nominato e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima Fondazione.

12.5 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- individua gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione;
- redige ed approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale ove ricorrano i presupposti di legge per la sua redazione;
- predispone ed approva, ove ritenuto opportuno, il regolamento relativo alla organizzazione e al funzionamento della Fondazione e quello relativo all'erogazione dei servizi e provvede agli aggiornamenti e alle modifiche degli stessi;
- determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione che comunque non deve essere inferiore a tre unità;
- nomina al suo interno il Presidente in caso di rinuncia del Fondatore ed eventualmente, se lo ritiene opportuno, il Vice Presidente ;
- attribuisce e revoca la qualifica di Consigliere di Indirizzo;
- nomina, determinandone il compenso, l'organo di controllo, anche monocratico;
- nomina, determinandone il compenso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ove ne ricorrano i presupposti di legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l'azione di responsabilità;
- delibera eventuali modifiche statutarie, ad eccezione di quelle inerenti allo scopo e alle finalità, con possibilità di integrare le attività da svolgersi, in funzione dell'aggiornamento disposto al comma 2, dell'art. 5, del D.Lgs. n. 117/2017;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione della Fondazione;
- delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati, donazioni e contributi;
- nomina, ove opportuno, il Direttore Generale, il Direttore Scientifico e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell'incarico.
- Approva, ove lo ritiene opportuno, il regolamento del funzionamento dell'Ufficio di Direttore Generale;
- Approva, ove lo ritiene opportuno, il regolamento del funzionamento dell'Ufficio del Direttore Scientifico;
- Approva, ove lo ritiene opportuno, il regolamento del funzionamento dell'Ufficio della Segreteria Amministrativa;

12.6 Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri.

12.8 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei propri membri, a mezzo posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all'informazione di tutti i membri.

12.9 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

12.10 Ai componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio e ove dimostrate.

ART. 13

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma e la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi Autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati o, più in generale, procuratori alle liti.

13.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi componenti un Vice Presidente esclusivamente con funzione vicaria del Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo. La firma del Vice Presidente attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente.

13.4 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

13.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

13.6 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o, in alternativa, dal Consigliere di Amministrazione più anziano di età.

13.7 Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

13.8 Le copie e gli estratti dei verbali del Consiglio di Amministrazione che non siano fatti in forma notarile saranno certificati conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 14

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri. L'eventuale partecipazione dei membri del Consiglio di Indirizzo non rileva ai fini del raggiungimento del quorum costitutivo.

14.2 Ogni membro del Consiglio di Amministrazione ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti

i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 15

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

15.1 Qualora siano stati ammessi membri del Consiglio di Indirizzo ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto, gli stessi si riuniscono in adunanza almeno una volta all'anno.

15.2 Nel caso di Consiglieri di Indirizzo persone giuridiche il Consiglio di Indirizzo funziona anche in mancanza del ricevimento della comunicazione della nomina del rappresentante, tenendo conto che per la validità delle riunioni e della costituzione delle maggioranze, i rappresentanti nominati/designati e non comunicati alla Fondazione non contano e che il Consiglio di Indirizzo si deve ritenere momentaneamente composto di un numero ridotto di membri.

15.3 La qualifica di membro del Consiglio di Indirizzo non è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione, salvo il caso del Presidente del Consiglio di Amministrazione che è di diritto Presidente del Consiglio di Indirizzo.

15.4 Il Consiglio di Indirizzo:

- formula pareri consultivi e proposte non vincolanti al Consiglio di Amministrazione sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione già delineati o nuovi.

15.5 La riunione del Consiglio di Indirizzo è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con mezzi idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

15.6 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora.

15.7 Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere di Indirizzo più anziano di età.

15.8 Delle riunioni del Consiglio di Indirizzo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

15.9 Il Consiglio di Indirizzo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Il Consiglio di Indirizzo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 16

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI INDIRIZZO

16.1 Il Consiglio di Indirizzo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri.

16.2 Ogni membro ha un voto e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 17

UFFICI DELLA FONDAZIONE

17.1 Sono Uffici della Fondazione, se nominati dal Consiglio di Amministrazione, l'Ufficio del Direttore Generale, l'Ufficio del Direttore Scientifico e l'Ufficio della Segreteria Amministrativa. La prima nomina dei responsabili dei predetti Uffici può essere stabilita in sede di atto costitutivo dal Fondatore originario.

Gli stessi durano in carica due anni, possono essere revocati in ogni momento senza giusta causa dal Consiglio di Amministrazione e possono essere rinnovati alla scadenza del mandato anche per più volte consecutive.

17.2 Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le funzioni e il funzionamento degli Uffici del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e della Segreteria Amministrativa.

17.3 Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire per i suddetti responsabili un compenso nelle misure e modalità che riterrà opportuno stabilire.

ART. 18

ORGANO DI CONTROLLO

18.1 L'organo di controllo è composto da tre membri effettivi.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare un Organo di controllo monocratico al quale si applica quanto previsto dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore.

18.3 In sede di atto costitutivo il primo organo di controllo sarà nominato in forma monocratica dal Fondatore originario.

18.4 Nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 30 del Codice del Terzo Settore, all'Organo di controllo si applicano le disposizioni degli articoli 2399 e 2397, comma 2, del Codice Civile.

18.5 L'Organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo è stato ricostituito.

18.6 L'Organo di controllo è rieleggibile.

18.7 È compito dell'Organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
- d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- e) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

18.8 Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

18.9 L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19

RIUNIONI DELL'ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di controllo deve riunirsi almeno ogni trimestre su convocazione del Presidente.

19.2 Delle riunioni dell'Organo di controllo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dagli altri componenti.

19.2 L'Organo di controllo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Organo di controllo si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

ART. 20

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 L'organo di revisione, qualora nominato dal Consiglio di Amministrazione, è formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione.

20.2 L'organo di revisione rimane in carica tre esercizi e scade alla data fissata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. L'Organo di revisione è rieleggibile.

20.3 L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

20.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

20.5 L'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno della Fondazione.

ART.21

ESTINZIONE O SCIoglIMENTO DELLA FONDAZIONE

21.1 In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione che nominerà il/i liquidatore/i determinandone i poteri, ad altri Enti appartenenti al Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

ART. 22

CLAUSOLA DI RINVIO

22.1 Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.